



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 5 febbraio 2018

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

TIM CUP

Gare del 30-31 gennaio 2018 - Semifinali andata

Atalanta-Juventus 0-1

Milan-Lazio 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo prof. Alessandro Zamponi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 febbraio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 49

TIM CUP

Gare del 30-31 gennaio 2018 - Semifinali andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

155/330



a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali andata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta e Juventus** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa tre minuti.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nel corso del minuto di silenzio osservato in memoria dell'ex Commissario Tecnico Azeglio Vicini, intonato un coro offensivo nei confronti delle istituzioni sportive.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, durante l'intervallo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENTACUR COLMAN Rodrigo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

TOLOI Rafael (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BORINI Fabio (Milan)

CHIELLINI Giorgio (Juventus)

MASIELLO Andrea (Atalanta)

RADU Stefanel Daniel (Lazio)

Il Giudice Sportivo: *prof. Alessandro Zamponi*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 5 FEBBRAIO 2018

IL VICE COMMISSARIO

avv. Paolo Nicoletti